



Reun = con
oh salute u
25/10/12
Celli



CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA

26 ottobre 2017

Punto 7) all'ordine del giorno

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE CHE DEFINISCE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

PROPOSTE EMENDATIVE

All'art. 6, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

“Sono agevolabili i progetti di investimento presentati dalle imprese in forma singola o in forma aggregata, consorziata e da reti di impresa”.

Motivazione

In considerazione delle soglie minime e massime concedibili e dello spirito del decreto di concentrare il beneficio non parcellizzando eccessivamente, la soluzione di promuovere forme di accesso da parte di soggetti già costituiti o normati può essere efficace alternativa per non escludere piccole imprese, che costituiscono il tessuto produttivo oggi più critico e in difficoltà nel nostro Paese.

All'art. 12, il comma 6, è così riformulato:

“Gli enti locali possono assumere mutui e accedere ad altre forme di finanziamento, per le finalità di cui al presente decreto, in deroga all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Motivazione

La mancanza di deroga dai limiti di indebitamento previsti dal TUEL compromette l'intera utilizzabilità ed efficacia del meccanismo del fondo, dando accesso soltanto a poche

amministrazioni. Al contrario, anche ai fini di calmierare il debito delle PA locali portandole ad un regime efficace e virtuoso dei conti pubblici, l'efficientamento del patrimonio pubblico, spesso energivoro, ha impatti positivi in tale direzione. Si propone d'altro canto di inserire criteri di valutazione dei progetti presentati proprio orientati a dimostrare il ritorno finanziario positivo dello "sforamento" del limite del 204.

All'art. 11, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

“Sono agevolabili i progetti di investimento presentati dalle pubbliche amministrazioni in forma singola o in forma associata e/o aggregata, anche mediante l'individuazione – ai soli fini dell'accesso al Fondo - di un soggetto capofila, sovraordinato o delegato”.

Motivazione

Alla luce delle soglie minime e massime concedibili e allo spirito del decreto di concentrare il beneficio non parcellizzando eccessivamente il fondo, la soluzione di promuovere forme di accesso da parte di soggetti già costituiti e/o normati può essere efficace alternativa per non escludere i piccoli comuni e le aree interne. Inoltre, molti enti locali, o per vincoli di indebitamento o per difficoltà di gestione amministrativa e procedurale, fanno rete tra loro o si affidano con successo a soggetti terzi come ad esempio l'amministrazione regionale (vedi caso Regione Umbria).

